

avv. Luciano Eugenio Petrullo

Al Comune di Potenza
Ill.mo Sindaco
Ill.mo Segretario Generale
PEC: protocollo@pec.comune.potenza.it

p.c. Al Prefetto di Potenza
prefettura.prefpz@pec.interno.it

OGGETTO: Riscontro su alienazione del. Cons. Comunale 12/22

Nel prendere atto della nota di questo Ill.mo Segretario Generale, datata 17.7.2024, prot. 75421/24, devo far, umilmente, presente, che non è dato capire quale organo abbia deciso la “non sussistenza dei presupposti per un’azione in autotutela”.

Lei indica “l’Ente per il tramite degli Uffici preposti”, quando, forse, un’eventuale azione in autotutela, andrebbe valutata dallo stesso organo che ha deliberato l’alienazione, e cioè, il Consiglio Comunale, che, però, a un tanto non ha assolutamente provveduto e ho il timore che non ne sappia niente. Ma sul punto potrà confortarmi Lei.

In difetto, e quindi se, come pare, la decisione riferita con la nota non sia da attribuire al Consiglio, verrà ritenuta “*Tamquam non esset*”, con conseguente inerzia del Comune in riferimento alla possibile azione di nullità della vendita.

Quanto al merito della vicenda e sempre rimanendo sconosciuto l’organo decidente (che, pare scontato, non possa essere un dirigente che non ha competenza in tema di alienazioni) è bene far presente che la supposta nullità della vendita pone le sue basi giuridiche sulla non irrilevante circostanza che il Consiglio Comunale, nella veste specifica, ha competenza esclusiva sulla gestione patrimoniale dei beni immobili del Comune e, pertanto, nel disporre le alienazioni compie atti di gestione del patrimonio, in una parola, amministrando.

Del resto non a caso il Ministero competente si è espresso in termini simili a riguardo, né, pare, la giurisprudenza abbia affrontato direttamente il problema; quando, poi, l’ha fatto indirettamente ha chiarito che “quando v’è potere diretto di controllo o gestione dei beni” come, appunto, pacifico nel caso di specie - v’è amministrazione e v’è anche conflitto di interessi” (Cass. 3618/17, arresto che sicuramente conoscerà).

Meraviglia, pertanto, la decisione, la cui motivazione rimane per me sconosciuta ma che ho difficoltà anche soltanto a immaginare.

Infine è appena il caso di rilevare come mi risulti difficile immaginare una decisione oggi - e poi da parte di chi? - che tenga totalmente estraneo l’acquirente del bene, stante la sua odierna posizione, ma, evidentemente, potrà Lei chiarirmi la vicenda facendomi capire a chi è attribuibile la decisione e perché non al Consiglio, e perché autonoma da ogni altra figura dell’Ente.

A.B./L.P.

Una grande sentenza non segue, ma indirizza la giurisprudenza.

Un mancato riscontro a questa mia nota entro il più che congruo termine di gg. 7 (non mi sembra che la legge ne imponga uno specifico, trattandosi di un chiarimento a qualcosa di già comunicato) verrà interpretato come rifiuto delle richieste informazioni e la decisione adottata, come detto, varrà *tamquam non esset*.

Distinti saluti.

Potenza, 17.7.2024

Avv. Luciano Eugenio Petruzzo

